



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1 aprile 2023

Il giorno 01.04.2023, alle ore 11:00, nella sede dell'associazione in Via del Pontiere, 3 A Verona, viene svolta l'assemblea straordinaria, convocata dal Presidente secondo le modalità previste dallo statuto.

Sono presenti:

Beyene Zerazion, Ogba Woldeghehis, Bogazion Nighisti, Annalisa Bertolazzi, Ida Pierotti, Paola Perdonà, Simonetta Dalla Gassa, Daniela Falavigna, e Alessandra Benoni ;

Il Presidente apre l'assemblea dopo aver constatato la validità della stessa e la presenza dei partecipanti (9 in totale, su 9 soci attualmente iscritti con diritto di voto) e nomina Ida Pierotti quale segretaria per la stesura del verbale che accetta,

all'ordine del giorno ci sono i seguenti punti:

- Modifiche statutarie richiesta dalla Regione Veneto in ordine all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 31 c.8 DM 106/2020.
- Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che è pervenuta la richiesta della Regione veneto di adeguare lo statuto alle norme del dlgs 117/2017 attualmente in vigore, in particolare si chiede di modificare l'art. 12), dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità,

DELIBERA

La modifica allo statuto e in particolare l'art. 12) risulta così formulato:

"L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Il quorum deliberativo è in questi due casi sempre pari alla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."

Al presidente si dà mandato per seguire tutte le operazioni di registrazione e comunicazione agli organi competenti

Con l'augurio da parte del Presidente di buon lavoro, si chiude alle 12:30 l'assemblea.

Beyene Zerazion (Presidente)

Ida Pierotti (Segretaria)



STATUTO

Associazione AQUILONI ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: AQUILONI ODV, assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via del Pontiere 3, nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

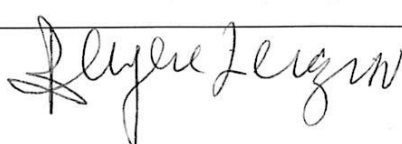
ART. 3 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) *interventi e servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative* di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di *promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato* e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Min. Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della *cultura della legalità*, della *pace tra i popoli*, della *non violenza* e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale* di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati in collaborazione con altre organizzazioni della società civile (attività di rete) sono:

- partecipare a progetti in Italia e nei Paesi terzi, volti a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone e popolazioni che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale; partecipare a programmi di alfabetizzazione integrata degli adulti, di promozione sociale della donna; di sostentamento alimentare e lotta alla denutrizione, assistenza medica e realizzazione di opere di primaria importanza, campagne di prevenzione alle malattie (quali malaria, TBC, HIV/AIDS), appoggio a mutilati di guerra e persone diversamente abili;
- cooperare a programmi di sviluppo culturale: valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche, formazione ed educazione all'uso dei mezzi della comunicazione sociale, iniziative volte a rendere le persone consapevoli dei propri diritti e della salvaguardia e tutela dell'ambiente.
- diffondere, in ogni ambiente, i valori della legalità e della pace tra i popoli, del volontariato e della reciproca collaborazione, della solidarietà.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di *raccolta fondi*, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare e sostenere le attività in cui è impegnata l'Associazione.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro.

[Firma]

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato mediante lettera raccomandata.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può avere un massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento mediante i mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza- a mezzo lettera o con i mezzi di telecomunicazione - e contenente data della riunione, orario, luogo, ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione ovvero mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

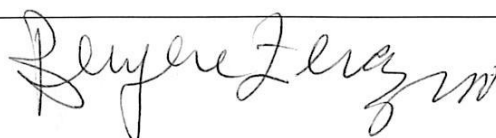
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell'associazione non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato, ove vengano respinte. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione contribuendo alla realizzazione delle stesse; controllarne l'andamento nei termini di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- contribuire alla realizzazione delle attività e progetti a cui partecipa l'Associazione.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Blaise Zerzin

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio (il bilancio sociale, quando previsto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in entrambe le convocazioni.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Il quorum deliberativo è in questi due casi sempre pari alla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcuna limitazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Luigi Lazzaro 13

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale, quando previsto), li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio al suo interno e rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o quando sia a ciò delegato dal Presidente.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

(Art. 16) (Organo di Revisione legale dei conti)

Stefano I. Iozzi

18

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, quando ne ricorre l'obbligo secondo i limiti previsti dalle norme di legge vigenti.

Art. 17 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati e dei volontari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, (dell'eventuale organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono);

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente.

ART. 18 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, specifiche e documentate attività o progetti, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Beyler Erzurum 17

Il bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio/rendiconto finanziario per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, quando particolari esigenze dell'Associazione relative alla struttura e all'oggetto della stessa, ritenute idonee dall'organo amministrativo, lo richiedano, anche entro sei mesi.

Il Bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge ogni anno.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

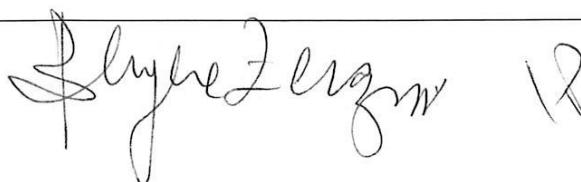
ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 27 (Assicurazione dell'organizzazione)



L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

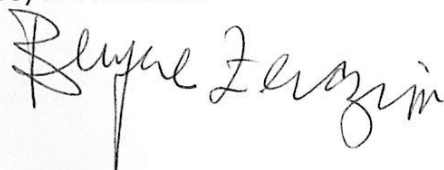
ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente riportato dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 01/04/2023.

Il Presidente

Beyene Zerazion



La Segretaria

Ida Pierotti



SERIE 3	data del timbro a calendario	13/04/2023
N. 860	posto a lato	
000E	Atti Privati Serie 3	
	Liquidati &	Zerapio E



Il funzionario
Andrea Staccini

